


REGOLAMENTO COMUNALE

SULLE PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE



Comune di
Muzzano

Sommario

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Scopo.....	3
Art. 2 – Campo d’applicazione	3
Art. 3 – Beneficiari	3
Art. 4 – Esclusione dal diritto alle prestazioni	4
CAPITOLO 2 – Prestazioni	4
Art. 5 – Assegno comunale parentale	4
Art. 6 – Prestazione complementare comunale.....	4
Art. 7 – Spese odontoiatriche.....	4
Art. 8 – Spese per attività in ambito scolastico e extrascolastico.....	5
Art. 9 – Spese per l’alloggio	5
Art. 10 – Casi di rigore	5
CAPITOLO 3 – Prestazioni per servizi funebri e sepoltura	6
Art. 11 – Scopo.....	6
Art. 12 – Spese per i servizi funebri e la sepoltura	6
Art. 13 – Legittimazione	6
Art. 14 – Beneficiari	6
CAPITOLO 4 – Procedura	7
Art. 15 – Domanda per l’ottenimento delle prestazioni	7
Art. 16 – Obbligo d’informazione	7
Art. 17 – Restituzione.....	7
CAPITOLO 5 – Disposizioni finali	8
Art. 18 – Competenza	8
Art. 19 – Disposizioni abrogative.....	8
Art. 20 – Entrata in vigore	8

Il Consiglio Comunale di Muzzano

Richiamati:

- la Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las);
- la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);
- la Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale di vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);
- la Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf);
- il Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg. Laf);
- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

risolve

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni d'accesso alle prestazioni sociali comunali.

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente i propri cittadini e aiutare coloro che si trovano in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 – Campo d'applicazione

Il Comune eroga le seguenti prestazioni:

- a) assegno comunale parentale
- b) prestazione complementare comunale per beneficiari di prestazioni complementari all'AVS e AI
- c) contributo comunale alle spese odontoiatriche
- d) contributo comunale alle spese per attività in ambito scolastico ed extrascolastico
- e) contributo comunale alle spese per l'alloggio
- f) contributo comunale alle spese per i servizi funebri e la sepoltura

Art. 3 – Beneficiari

¹ Hanno diritto alle prestazioni sociali comunali previsti dal presente Regolamento i cittadini svizzeri o stranieri (titolari di un permesso B o C) che sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni.

² Il termine di attesa di 3 anni non è applicato per la prestazione comunale prevista al Capitolo 3.

Art. 4 – Esclusione dal diritto alle prestazioni

Le prestazioni sociali comunali non sono erogate a:

- persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sull'assistenza sociale (LAS);
- persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

CAPITOLO 2 – Prestazioni

Art. 5 – Assegno comunale parentale

¹ Alle famiglie beneficiarie di assegno parentale cantonale è riconosciuto un contributo unico di CHF 500.00 per la nascita di un figlio o in caso di accoglimento di un minore in vista di adozione.

² La domanda di prestazione deve essere inoltrata al Municipio entro la fine dell'anno in cui è stata notificata la decisione cantonale.

Art. 6 – Prestazione complementare comunale

¹ Ai beneficiari di prestazione complementare cantonale è riconosciuto il seguente contributo annuo:

- CHF 2'000.00 per coniugi;
- CHF 1'000.00 per persone sole
- CHF 500.00 per orfani minorenni o agli studi fino ai 25 anni.

² Ai nuovi beneficiari e, in caso di decesso agli eredi, il contributo comunale è versato pro rata temporis.

³ La prestazione complementare comunale è erogata annualmente nel corso del mese di dicembre.

⁴ La domanda di prestazione deve essere inoltrata al Municipio entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 7 – Spese odontoiatriche

¹ Alle famiglie beneficiarie di assegno familiare integrativo (AFI) è concesso un contributo per cure odontoiatriche per i figli bisognosi di cure speciali, a partire dal sesto anno di età e fino al compimento del quindicesimo anno di età. Il contributo è da considerarsi quale partecipazione alle spese residue a carico del paziente, dedotti i contributi percepiti da altre assicurazioni sociali o dall'assicurazione malattia.

² Sono sussidiate le seguenti cure (elenco esaustivo) e i relativi apparecchi odontoiatrici prescritti:

- a) morso incrociato anteriore (uno o più denti frontali chiudono in modo contrario);
- b) tutti i casi di progenia (il mascellare inferiore è più grande di quello superiore con chiusura contraria dei denti);
- c) morso forzato provocato da falsa posizione dei denti permanenti),
- d) grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
- e) grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non-occlusione);

-
- f) morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
 - g) overjet di almeno 7 mm (i denti superiori sporgono all'infuori di almeno 7 mm rispetto a quelli inferiori);
 - h) anodonzia parziale anteriore (mancanza di un incisivo o di un canino);
 - i) grave affollamento nella fronte superiore (almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui causa mancanza di spazio);
 - j) ritenzione di un incisivo o di un canino (incisivo o canino che non spunta).

³ Gli importi massimi riconosciuti per anno civile e per famiglia sono calcolati con il criterio dell'unità di riferimento (UR) ai sensi dell'art. 4 Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (Las). Essi sono stabiliti come segue:

- CHF 300.00 per unità di riferimento composta da 2 persone;
- CHF 500.00 per unità di riferimento composta da 3 o più persone.

⁴ Il sussidio è corrisposto in applicazione delle tariffe concordate dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO) con la SUVA e l'Assicurazione Invalidità o fino a concorrenza delle stesse.

⁵ La domanda di prestazione deve essere inoltrata al Municipio entro la fine dell'anno in cui sono state erogate le cure.

⁶ Ad insindacabile giudizio del Municipio il contributo comunale può essere versato direttamente al fornitore della prestazione.

Art. 8 – Spese per attività in ambito scolastico e extrascolastico

¹ Alle famiglie beneficiarie di assegno familiare cantonale integrativo (AFI) è concesso un contributo del 50% della retta di partecipazione ad attività in ambito scolastico e extrascolastico, ritenuto un importo massimo di CHF 200.00 per anno civile e figlio fino al quindicesimo anno d'età.

² Sono considerate attività in ambito scolastico e extrascolastico, le gite scolastiche, le settimane didattiche fuori sede, le colonie e i campi di vacanza organizzati da associazioni o enti riconosciuti.

³ La domanda di prestazione deve essere inoltrata al Municipio entro la fine dell'anno in cui sono state svolte le attività in ambito scolastico e extrascolastico.

⁴ Ad insindacabile giudizio del Municipio il contributo comunale può essere versato direttamente al fornitore della prestazione.

Art. 9 – Spese per l'alloggio

¹ Alle famiglie beneficiarie di assegno familiare cantonale integrativo (AFI) e assegno cantonale di prima infanzia (API) è concesso un contributo per le spese per l'alloggio (conguaglio spese accessorie).

² Il contributo massimo riconosciuto per anno civile e famiglia ammonta a CHF 200.00.

³ La domanda di prestazione deve essere inoltrata al Municipio entro 30 giorni dalla data di notifica del conguaglio.

⁴ Ad insindacabile giudizio del Municipio il contributo comunale può essere versato direttamente al locatore.

Art. 10 – Casi di rigore

Per casi di rigore si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale in casi di disagio sociale particolarmente grave, il Municipio, su richiesta, può erogare delle prestazioni una tantum o a titolo di anticipo di

prestazioni assistenziale sino ad un massimo di CHF 500.00 anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO 3 – Prestazioni per servizi funebri e sepoltura

Art. 11 – Scopo

Il Comune partecipa alle spese di sepoltura di suoi cittadini domiciliati, non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese, ai sensi dell'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

Art. 12 – Spese per i servizi funebri e la sepoltura

Sono considerate spese funerarie e di sepoltura quelle prese in considerazione dalla disposizione cantonale sulle spese funerarie emanata dal Dipartimento della sanità e della socialità, Sezione del sostegno sociale.

Art. 13 – Legittimazione

¹ Sono legittimati a richiedere il contributo comunale gli eredi, il curatore, la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente o un eventuale altro rappresentante legale.

² Per le persone senza parenti prossimi e non degenti in istituti, la procedura è avviata d'ufficio.

Art. 14 – Beneficiari

¹ La prestazione è erogata alle seguenti condizioni cumulative:

- a) a favore di cittadini che al momento del decesso non disponevano di sostanza immobiliare propria e di sostanza mobiliare sufficiente a coprire le proprie spese funerarie e di sepoltura, con un reddito uguale o inferiore ai limiti minimi annui per la copertura del fabbisogno vitale determinante per la prestazione complementare cantonale ai sensi della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale di vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC).
- b) Il contributo è concesso qualora il coniuge superstite e i figli della persona defunta non dispongano di sostanza immobiliare propria e di sostanza mobiliare sufficiente a coprire le spese funerarie e di sepoltura, con un reddito uguale o inferiore ai limiti minimi annui per la copertura del fabbisogno vitale determinante per la prestazione complementare cantonale ai sensi della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale di vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC).
- c) Il Municipio non corrisponde alcun contributo qualora anche un solo erede superi i limiti previsti alla lett. b). La rinuncia all'eredità da parte degli eredi non è determinante ai fini della decisione di concessione del contributo comunale.
- d) In presenza di altri parenti in linea ascendente e discendente, il contributo comunale è negato qualora essi vivano in condizioni agiate ai sensi dell'art. 328 del Codice civile Svizzero, per la cui definizione fanno stato i parametri indicati nelle norme della Conferenza svizzera dell'azione sociale. Il Municipio è inoltre autorizzato a far valere il diritto di regresso verso tali parenti obbligati all'assistenza.
- e) Per la determinazione dei redditi fa stato l'ultima decisione di tassazione cantonale emessa: in assenza di una decisione di tassazione cantonale recente, il reddito e la sostanza sono valutati dal Municipio sulla base dei documenti forniti dal richiedente.
- f) Il contributo massimo erogato corrisponde ai massimali previsti dalla disposizione cantonale vigente sulle spese funerarie emanata dal Dipartimento della sanità e della

socialità, Sezione del sostegno sociale, ritenuto che il servizio funebre sia eseguito da un'impresa di pompe funebri in possesso della relativa autorizzazione cantonale e le spese per il funerale non superino ragionevolmente la spesa minima possibile. Esso è stabilito in base all'importo effettivo delle spese funerarie e di sepoltura comprovate ai sensi dell'art. 12.

g) L'eventuale sostanza relitta del defunto è computata a diminuzione del contributo comunale.

² La domanda di prestazione deve essere inoltrata al Municipio entro il termine di 90 giorni dal decesso corredata dalla seguente documentazione:

1. copia dettagliata della fattura concernente le spese funerarie;
2. copia del certificato ereditario del defunto;
3. ultima decisione di tassazione dell'avente diritto e di tutti gli eventuali eredi;
4. documentazione attestante il reddito e la sostanza degli eredi non soggetti alla dichiarazione d'imposta;
5. eventuale documentazione complementare richiesta dai servizi amministrativi competenti.

³ Ad insindacabile giudizio del Municipio il contributo comunale può essere versato direttamente al fornitore della prestazione.

CAPITOLO 4 – Procedura

Art. 15 – Domanda per l'ottenimento delle prestazioni

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni sociali comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio tramite gli appositi formulari disponibili presso la Cancelleria comunale, allegando la documentazione richiesta a comprova del diritto alle prestazioni sociali comunali ed i relativi giustificativi di spesa.

Art. 16 – Obbligo d'informazione

Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a fornire al Municipio, o al servizio competente per delega, tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e stabilire l'importo del contributo.

A richiesta, l'interessato è tenuto a svincolare dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale, ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere.

Art. 17 – Restituzione

¹ Le prestazioni sociali comunali indebitamente rimosse devono essere restituite. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

² La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

³ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

CAPITOLO 5 – Disposizioni finali

Art. 18 - Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

² Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine 15 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

Art. 19 – Disposizioni abrogative

Il presente Regolamento abroga il Regolamento sulla prestazione comunale del 13 giugno 1995, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2024, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio comunale di Muzzano il 00.00.2023.

Pubblicato all'albo comunale dal

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali il